al N. 8490.II

REGNO D'ITALIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

— Veduta la domanda 10 Maggio 1883 N.° 940 del Sindaco del Comune di Comelico Superiore, facente per conto del Comune, per ottenere licenza di fluitare 60,000 pezzi di legname da Stazioni di navigazione sopra il ponte di Padola fino al ponte di Gera lungo il Torrente Padola;

— Veduto l'avviso ad opponendum 20 detto N. 5563 5553 fatto pubblicare nel Comune di Comelico Superiore

— Sentito il parere dell'Ufficio del Genio Civile Governativo e dell'Ispezione forestale;

— Considerato che la detta petizionaria con atto di sottomissione 11 Luglio 1883 N. 6832 passato in questa Prefettura, si è obbligata all'adempimento ed osservanza delle condizioni vincolative la presente Licenza;

Veduta la legge 20 Marzo 1865 Alleg. F. nonchè il Decreto Italico 24 Ottobre 18

Autorizza

~~Invita~~ il Sindaco del comune di Comelico Superiore in tale sua qualità ad eseguire la fluitazione di cui sopra, sotto l'osservanza delle condizioni seguenti.

1. La condotta dei legnami lungo il torrente Padola nel Comelico Superiore seguirà coi metodi soliti partendo dappresso Ponte Padola ove à luogo annualmente l'imbarcazione, fino al Ponte detto di Gera della Cima.

2. La condotta avrà principio tosto ottenuta la licenza e dovrà essere ultimata entro 30 giorni dalla data della stessa non potrà poi venire protratta senza speciale superiore autorizzazione; il Comune ~~Ditt~~ Concessionario avrà l'obbligo d'informare il R. Commissario Distrettuale di Auronzo ~~ed i R. Assistent stradal domiciliat~~ del giorno in cui darà principio alla condotta. Appena ultimata poi ne darà parte al suddetto funzionario colla precisa indicazione del giorno in cui ebbe luogo, e del pari alla R. Prefettura Provinciale per le ulteriori pratiche prescritte dall'art. 13 del Reale Decreto 24 Novembre 1810; nonchè dall'art. 152 e seguenti della Legge 20 Marzo 1865 sui Lavori Pubblici.

3. Il Comune ~~Ditt~~ concessionario dovrà dipendere dalle Autorità Distrettuali ~~e Comunali dei territori pei quali ha luogo la fluitazione, da suddett Assistent~~ ad oggetto che segua in piena regola, e non vengano commessi abusi di sorte alcuna, ~~ritenuto che ove la condotta dovesse percorrere il territorio di altra Provincia dovrà l Ditt concessionari riportare analoga licenza da quella Regia Prefettura.~~

4. La condotta non deve inferir danno o servitù al Regio, Comunale o privato interesse; ma se malgrado la pratica di ogni diligenza il passaggio dei legnami ne cagionasse, il Comune ~~Ditt~~ concessionario dovrà pienamente o risarcirlo o soddisfarlo.

5. L'accatastamento dei legnami non potrà aver luogo sopra i fondi altrui senza previo consenso dei proprietari; e quindi i legnami stessi partendo dagli stazi sopra ponte Padola seguiteranno senza interruzione la loro fluitazione per il detto torrente Padola sino a la località detta il Ponte della Gera alla Cima

6. In quanto riguarda il passaggio dei legnami pei manufatti ~~Regi~~ privati esistenti lungo il torrente suddetto dovrà quivi venir effettuato con quelle avvertenze che saranno necessarie, e verranno istituiti que' ripari che venissero all'atto pratico ordinati dalle Ditte proprietarie o suoi rappresentanti ~~dal R. Ingegnere di Sezione, o per esso dal R. assistent stradal~~ e ciò all'oggetto che per l'urto dei legnami non abbiano essi manufatti a risentir deterioramento; che se tale deterioramento avvenisse, ad onta degli accennati provvedimenti, dovrà nondimeno il Comune ~~Ditt~~ concessionario risarcirlo a proprie spese qualunque ne sia l'entità, e ciò dietro il primo avviso che ne deriverà dall'~~Ingegnere, o da assistent suddett, sotto la direzione e sorveglianza dei quali avrà luogo l'esecuzione delle opere relative, ed in questo caso anche le spese di direzione e sorveglianza stanno a tutto carico dell Ditt stess~~ dalle parti interessate

~~7. La R. Amministrazione si riserva il diritto di sospendere la condotta ogni qualunque volta, e per tutto quel tempo si rendesse ciò necessario per ricorrenza di pubblici lavori tanto lungo i dett torrent quanto lungo altri torrenti sui quali la presente condotta potesse aver influenza. In tal caso non potrà venire riattivata che dietro autorizzazione del R. Ufficio Governativo del Genio Civile.~~

7. Sopra cadaun pezzo di legname dev'essere impresso visibilmente ~~il~~ uno dei segni mercantili

PAL = GJU = JBC = ZXC = GAJ = FGX = OXXO.
GAM = GJR = FIM = AIB = BFRG =

delle Ditte ~~concessionari~~ proprietarie dei legnami, approvato dalla R. Prefettura come prescrive l'art. 21 del succitato Regolamento nonchè l'art. 160 della Legge 20 Marzo 1865 e saranno considerati in contravvenzione, e non formanti parte della presente concessione tutti quelli che venissero per sorpresa trovati mancanti del segno suddetto.

8. Per garantire i danni derivabili dalla condotta, l'osservanza delle presenti condizioni, e delle prescrizioni portate dalle suddette Leggi 1810; 1865; il ~~Ditt~~ Comune di Comelico Superiore depositerà presso la R. Prefettura di Belluno ~~il R. Commissario Distrettuale di~~ Italiane L. 200 (duecento) che non saranno ad esso restituite se non dopo l'esaurimento delle pratiche volute dal Titolo III del Decreto stesso; riservandosi inoltre la R. Amministrazione il diritto di pegno ~~sopra la~~ mercanzia posta in fluitazione, giacchè il verificato deposito non esonera il Comune ~~Ditt~~ suddetto dal risarcire quegli ulteriori danni che risultassero, e pei quali occorresse a loro risarcimento somma maggiore della depositata.

9. Siccome poi può venire concesso ad altre Ditte di condur legnami pel suddetto torrente Padola e dentro lo stesso periodo di tempo, così sarà obbligo del ~~Ditt~~ Comune di Comelico Superiore di regolare la propria condotta in modo che non resti in veruna guisa incagliata o danneggiata quella delle altre Ditte suddette avvertendo perciò di passare di concerto, o di anticipare o posticipare la propria di tanto tempo, che i legnami restino a tale distanza che non risulti verun assembramento.

10. Ogni contravvenzione verrà trattata a termini del vigente Reale Decreto 24 Novembre 1810, e della Legge 20 Marzo 1865; disposizioni che si ritengono operative per tutto ciò che potessero aver riferimento alla condotta di cui si tratta.

11. Il Comune ~~Ditt~~ concessionario è obbligato al pagamento della Tassa stabilita dalla Legge 26 Luglio 1868 N. 4520, giusta la tabella A. N. 24 e contratti di ... ~~con L. 30 (Venti)~~; pagamento che dovrà effettuarsi all'Ufficio di ... destinato dalla R. Intendenza di Finanza a senso del Decreto Reale 18 Agosto 1868 N. 4539 lettera F.

12. Le competenze per sorveglianza di lavori occorribili a risarcimento di danni, per visite di Ingegneri al riconoscimento dei danni medesimi, ed alla liquidazione dei compensi spettanti a carico del Comune ~~Ditt~~ concessionario saranno pagate col fondo di deposito prescritto all'articolo 8°; ritenute a tutto carico del Comune ~~Ditt~~ concessionario predetto qualora il Comune stesso non si prestasse altrimenti al pagamento diretto entro quindici giorni dalla intimazione risultante che venisse fatta dalla R. Prefettura di Belluno

13. – A completamento dell'art. 4 del presente atto si dichiara che la presente licenza di cui trattasi viene accordata al Comune di Comelico Superiore senza pregiudizio delle ragioni che possono competere alle concessionarie della fluitazione del tronco inferiore del ponte Gera, ed esercibili a termini di diritto, qualora per la condotta dei legnami del Comune di Comelico Superiore possa per derivare alcun danno nel tronco inferiore.

Belluno 23-8-83.

Il Prefetto
[illegible signature]

Belluno, Tip. Cavessago.

7. Sopra cadaun pezzo di legname dev'essere impresso visibilmente ~~il~~ uno dei segni mercantili:

PAL = GJU = JBC = LXC = GXAJ = FGX = OXXO = GAM = GJR = FIM = AIIB = BFRG =

delle Ditte ~~concessionari~~ proprietarie della merce, approvato dalla R. Prefettura come prescrive l'art. 21 del succitato Regolamento nonchè l'art. 160 della Legge 20 Marzo 1865 e saranno considerati in contravvenzione, e non formanti parte della presente concessione tutti quelli che venissero per sorpresa trovati mancanti del segno suddetto.

8. Per garantire i danni derivabili dalla condotta, l'osservanza delle presenti condizioni, e delle prescrizioni portate dalle suddette Leggi 1810; 1865; il ~~Ditt~~ Comune di Comelico Superiore depositerà presso la R. Prefettura di Belluno ~~il R. Commissario Distrettuale di~~ Italiane L. 200 (duecento) che non saranno ad esso restituite se non dopo l'esaurimento delle pratiche volute dal Titolo III del Decreto stesso; riservandosi inoltre la R. Amministrazione il diritto di pegno ~~sopra~~ la mercanzia posta in fluitazione, giacchè il verificato deposito non esonera il ~~Ditt~~ Comune suddetto dal risarcire quegli ulteriori danni che risultassero, e pei quali occorresse a loro risarcimento somma maggiore della depositata.

9. Siccome poi può venire concesso ad altre Ditte di condur legnami pel suddetto torrente Padola e dentro lo stesso periodo di tempo, così sarà obbligo del ~~Ditt~~ Comune di Comelico Superiore di regolare la propria condotta in modo che non resti in veruna guisa incagliata o danneggiata quella delle altre Ditte suddette avvertendo perciò di passare di concerto, o di anticipare o posticipare la propria di tanto tempo, che i legnami restino a tale distanza che non risulti verun assembramento.

10. Ogni contravvenzione verrà trattata a termini del vigente Reale Decreto 24 Novembre 1810, e della Legge 20 Marzo 1865; disposizioni che si ritengono operative per tutto ciò che potessero aver riferimento alla condotta di cui si tratta.

11. IL ~~Ditt~~ Comune concessionario obbligato al pagamento della Tassa stabilita dalla Legge 26 Luglio 1868 N. 4520, giusta la tabella A. N. 24, ed eventuali disposizioni successive ~~cioè di L. 20 (Venti)~~; pagamento che dovrà effettuarsi all'Ufficio ~~di~~ che verrà destinato dalla R. Intendenza di Finanza a senso del Decreto Reale 18 Agosto 1868 N. 4539 lettera F.

12. Le competenze per sorveglianza di lavori occorribili a risarcimento di danni, per visite di Ingegneri al riconoscimento dei danni medesimi, ed alla liquidazione dei compensi spettanti a carico del ~~Ditt~~ Comune concessionario saranno pagate col fondo di deposito prescritto all'articolo 8.°; ritenute a tutto carico del ~~Ditt~~ Comune concessionario predetto qualora il Comune stesso non si prestasse altrimenti al pagamento diretto entro quindici giorni dalla intimazione regolare che verrà fatta dalla R. Prefettura di Belluno.

13. — A completamento dell'art.° 4 del presente atto si dichiara che la fluitazione di cui trattasi viene accordata al Comune di Comelico Superiore, senza pregiudizio [illegible]

N. 1563 / 1553



PROVINCIA DI BELLUNO

LA REGIA PREFETTURA

Previene che la Ditta Comune di Comelico Superiore in esecuzione al prescritto dalla Legge ~~20~~ marzo 1865, (allegato F) e dell'Italico Decreto 24 novembre 1810 tutt'ora in vigore ha chiesta a questa Prefettura licenza di eseguire lungo il torrente Padola nelle forme e modi ordinari, escluso cioè l'uso ~~una condotta di~~ della serra o stua, una condotta di legname (40000. pezzi) in tronchi [illegible] il cui incanamento avrà luogo presso il ponte Padola ed avrà fine al Ponte detto di [illegible] alla Cuna - Le marche apposte sono le seguenti: PAL = GSU - SBC - LXC. GAS - FGX = OXXO = GAM - GSR. FSM - AIIB - BFRG =

e che durante il periodo di giorni quindici decorribili da quello della pubblicazione del presente saranno ricevute a questo Protocollo ed anche a quello dell'Autorità Comunale e Commissariale le eccezioni e pretese di chi credesse aver a risentir danno della fluitazione suddetta.

Trascorso il termine prefisso ogni reclamo verrà senz'altro respinto d'Ufficio.

Belluno, lì 20 maggio 1883



IL PREFETTO

Colucci

Belluno, Tip. Cavessago.



CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO CENTRALE
DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO

N.° 1290 di Protocollo

Risposta alla Nota N.° 5296
del 12 Maggio 1883

Oggetto

Domanda del Comune di Comelico Superiore di fluitazione legnami lungo il torrente Padola.—

Documenti annessi N.°

Alla R.a Prefettura per la Provincia di Belluno

Belluno, li 15 Maggio 1883

17

Accompagno lo schema delle condizioni alle quali verrà vincolata la licenza definitiva domandata dal Comune di Comelico Superiore per la fluitazione legnami lungo il torrente Padola, condizioni eguali a quelle da me proposte ed accompagnate colla nota 7 Maggio corrente N.° 1215, ed alle quali fu vincolata la licenza provvisoria.—

Trattandosi che la condotta dei legnami è già in esercizio, e che la stessa viene esercitata soltanto entro il territorio Comunale di Comelico Superiore, mentre pel tronco inferiore; cioè dal Ponte Gera lungo il Padola, fino alla sua confluenza in

suddetto dovrà quivi venir effettuato con ... delle proprietarie ... succitat e R. Ingegnere di Sezione, o per esso dai

ripari che venissero all'atto pratico ordinati dal R. Ingegnere di Sezione, o per esso dai succitat e R. assistent e stradal e ciò all'oggetto che per l'urto dei legnami non abbiano essi manufatti a risentir deterioramento; che se tale deterioramento avvenisse, ad onta degli accennati provvedimenti, dovra — nondimeno i Comune concessionari o risarcirlo a propr. spese qualunque ne sia l'entità, e ciò dietro il primo avviso che ne deriverà dall'Ingegnere, o da parti interessate assistent suddett, sotto la direzione e sorveglianza dei quali avrà luogo l'esecuzione delle opere relative, ed in questo caso anche le spese di direzione e sorveglianza stanno a tutto carico dell Ditt e stess

7. La R. Amministrazione si riserva il diritto di sospendere la condotta ogni qualunque volta, e per tutto quel tempo si rendesse ciò necessario per ricorrenza di pubblici lavori tanto lungo i e dett e torrent quanto lungo altri torrenti sui quali la presente condotta potesse aver influenza. In tal caso non potrà venire riattivata che dietro autorizzazione del R. Ufficio Governativo del Genio Civile.

8. Sopra cadaun pezzo di legname dev' essere impresso visibilmente il uno dei legni segno mercantile F. G. N. O X X O

P. A. L. = G. S. U. = T. B. C. = L. X. C. = G. M. S. = F. G. N.

P. A. M. = G. S. R. = F. // M. = A // B = B. F. R. C.

delle Ditte concessionari proprietarie della merce, approvato dalla R. Prefettura come prescrive l'art. 21 del succitato Regolamento nonchè l'art. 160 della Legge 20 Marzo 1865 e saranno considerati in contravvenzione, e non formanti parte della presente concessione tutti quelli che venissero per sorpresa trovati mancanti del segno suddetto.

9. Per garantire i danni derivabili dalla condotta, l'osservanza delle presenti condizioni, e delle prescrizioni portate dalle suddette Leggi 1810, 1865; il Ditt Comune del Comelico Superiore

— depositera — presso la R. Prefettura di Belluno Italiane L. Duecento £ 200:00

... restituite se non dopo l'esaurimento delle pra-

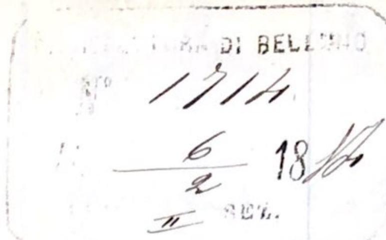
8. Sopra cadaun pezzo di legname dev' essere impresso visibilmente il segno mercantile. PAL - FqBC - OXXZ - GAF - Lqe - IFGX - FGC - F//N/ - GSU - A//B/ - GqPW - TXG - VSM = dell ~~Ditt~~ comune concessionario, e delle Ditte proprietarie della marca, approvato dalla R. Prefettura come prescrive l'art. 21 del succitato Regolamento, nonchè l'art. 160 della Legge 20 Marzo 1865 e saranno considerati in contravvenzione, e non formanti parte della presente concessione, tutti quelli che venissero per sorpresa trovati mancanti del segno suddetto.

9. Per garantire i danni derivabili dalla condotta, l'osservanza delle presenti condizioni, e delle prescrizioni portate dalle suddette Leggi 1810; 1865; + il ~~Ditt~~ Comune di Comelico Superiore ——— depositò — presso la R. Intendenza di Finanza – Servizio Cassa depositi e prestiti Italiane L. 300. (trecento in denaro come da ricevuta provv. 14 aprile 188 N. 1662) che non saranno ad essa restituite se non dopo l'esaurimento delle pratiche volute dal Titolo III del Decreto stesso, riservandosi inoltre la R. Amministrazione il diritto di pegno sopra la mercanzia posta in fluitazione, giacchè il verificato deposito non esonera il ~~Ditt~~ Comune suddetto dal risarcire quegli ulteriori danni che risultassero, e pei quali occoresse a loro risarcimento somma maggiore della depositata.

10. Siccome poi può venire concesso ad altre Ditte di condur legnami pel suddetto torrente Degòn ——————— e dentro lo stesso periodo di tempo, così sarà obbligo ~~dell Ditt~~ del Comune Concessionario ——— di regolare la propria condotta in modo che non resti in veruna guisa incagliata o danneggiata

Regno d'Italia — Città di Venezia — Nella Cancelleria della ...





N. 109. 153. 154.

Alla R. Prefettura — Belluno

6 febb. 84

In seguito alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum per la domandata flluitazione taglie lungo il Padola da parte delle Ditte Francesco Cei, Masi Giuseppe fu Antonio e Luigi Coletti fu Isidoro, il sottoscritto quale rappresentante del Comune di Comelico Superiore è nella necessità di far conoscere a cod. R.a Prefettura quanto in appresso. —

Con contratto in data 8 Aprile 1879 il Comune di Comelico Superiore e le sue frazioni vendevano per un quinquennio alle ditte ~~Malcotti~~, Coletti Massimo, Fabbro, Lazzaro, Coletti Luigi e Zuliani un numero determinato di taglie da consegnarsi ai soliti confini di menata.

Fino dall'anno 1882 il Comune e le frazioni consegnarono le taglie ai soliti confini, e della fluitazione ~~lungo il Pad.~~ lungo il Padola ed a mezzo della Stua si incaricava la Ditta Gera Gio Batta mediante una tassa che le ve-

rimase corrisposta dagli acquirenti e senza nessun aggravio da parte del Comune e frazioni. —

Le piene del seguente autunno di detto anno furono causa che l'Autorità Superiore non permettesse che anche nel 1883 la Ditta Gera avesse a valersi dell'edifizio della Stua ed in seguito a tale divieto dopo lunghe pratiche e disgustosi incidenti occorsi in confronto della Ditta Gera e delle Ditte acquirenti, questo Comune e Frazioni, minacciate di veder abbandonate le loro mercé negli stazi, dovettero sobbarcarsi a far fluitare a spese proprie le taglie, incontrando una ingente spesa.

Sussistendo tuttora il divieto del battito della Stua, le Ditte forse saranno per ritenere che il Comune e le frazioni si sobbarchino anche in quest'anno alla spesa di fluitazione lungo il Padola.

Questa Giunta però le diffidava negli scorsi giorni a ricevere la

taglio ai soliti confini di menda
in base ai patti contrattuali, e cer-
tamente il Consiglio non sarà per
permettere un nuovo sacrificio che
potrebbe essere chiesto dalle Ditte non
in nome del diritto, ma con prepoten-
za ritenendo che il Comune al caso sia
costretto di far ultimare le taglie
per non veder gravemente compromes-
so il loro interesse e le sue finanze.

Non v'ha dubbio che il Consiglio que-
sta volta sosterebbe ad oltranza i di-
ritti del Comune nell'anno scorso an-
che troppo conculcati, adirebbe al foro
giudiziario ed alle finanze provve-
derebbe con mutuo.

In argomento vennero sentiti dei
competenti pareri legali ed il Comune
qualora le Ditte avessero ad insistere
nelle loro pretese avrebbe la quasi as-
soluta certezza di una vittoria. —

Siccome però l'esito della causa nes-
suno può accertarlo, dipendendo esso
dal criterio che si formeranno i giudi-
ci sulla questione, nella lontanissima

previsione di un esito sfavorevole,
il sottoscritto è nella necessità di
far conoscere a cod. R.a Prefettura
le anzidette circostanze, perchè qua
lora il Comune e le frazioni doves=
sero fluitare le loro taglie non aves=
sero a risentire danno per le licenze
da rilasciarsi alla Ditta Gei, Madi
e Coletti e perchè in queste licenze
siano incluse tali condizioni da non
portar danno nelle eventuali emer=
genze in cui potrebbero trovarsi que=
sto Comune e frazioni i maggiori
interessati in materia di fluita=
zione.

Comelico Superiore 31 Gennajo 1884.

Il Sindaco
[illegible]



Regno d'Italia _ Città di Venezia _ Nella Casa della Ditta Fratelli Malcolm, situata nella Parrocchia di S. Luca, Circondario di S. Benedetto, al N.o 3929, questo giorno 8 (otto) aprile 1879.

Riusciti ripetutamente deserti gli esperimenti d'asta per la vendita delle taglie e rime, di ragione delle Frazioni di Candide, Padola, Dosoledo e Casamazzagno Comune di Comelico Superiore, Distretto d'Auronzo, la Giunta Municipale, all'uopo autorizzata con delibera consigliare, in data 11 novembre 1878, vistata dal R. Commissario Dist. d'Auronzo, pella vendita delle taglie in parola, in via di trattativa privata, e nel caso anche per un quinquennio, ed quando volte ciò fosse nell'interesse delle Frazioni suaccennate, e precisamente il sig. Sindaco Zambelli Virginio, assistito dall'Assessore signor Soprana d'Agata Luigi, dopo gli opportuni concerti, vennero a concludere il presente

Contratto.

Il sig. Virginio Zambelli, Sindaco, assistito dal sig. Soprana d'Agata Luigi, Assessore detto, facendo per conto del Comune di Comelico Superiore e sue Frazioni di Candide, Padola, Casamazzagno e Dosoledo, che rappresenta, vende alle Ditte Fratelli Ma[illegible] Bortolo Lazzaris, Gio. Fratelli Nipoti Zuliani, Giuseppe Fabbro, Massimo Coletti e [illegible] Coletti, tutte le taglie provenienti dai boschi del Comune predetto e sue Frazioni, in numero non minore di 25,000 e non maggiore di 45,000 ogni anno, coll'obbligo al Comune di dare preventivo avviso agli acquirenti, non più tardi del mese di giugno dell'anno precedente a quello della consegna, della quantità più approssimativamente precisa che sarà possibile, della merce consegnabile, e le taglie saranno consegnate ed approntate sui soliti stazi pel segno e consegna durante i mesi di aprile e maggio degli anni 1880-1881-1882 1883 e 1884, sotto l'osservanza di tutte le condizioni portate dal Capitolato d'oneri dell'antecedente Contratto 5 aprile 1876, modificato come in appresso

a). I tagli delle piante dovranno effettuarsi nei mesi di maggio e giugno dell'anno antecedente alla consegna, onde la merce riesca bene stagionata;

b). Il segno e consegna avrà luogo dal 15 aprile a tutto maggio di ogni anno, però sempre in tempo utile per la fluitazione ed entro i soliti confini;

c). Il prezzo della merce per l'intero quinquennio resta fissato

in lire 16:- (sedici) al piede ed in ragione di piede per le taglie da ferro e di L. 1:12 (Lire una e centesimi dodici) per ciascuna cima buona dalle oncie 6 e sopra e metà le piccole;

d). I pagamenti restano fermi come di metodo, cioè l'importo delle fatture dopo la consegna ed il restante con un terzo al 10 giugno, un terzo al 10 settembre ed un terzo al 10 dicembre di ogni anno, esclusa ogni anticipazione;

e). Le spese di fluitatura, rivolgimento ed ricacquazione delle taglie gli acquirenti le pagheranno nella misura di L. 9:00 (nove) per ogni cento taglie e le opere di tappa e segno nella misura di L. 2:00 (due) per ogni giornata di operaio invitato dalla Ditta;

f). La lunghezza delle taglie da misurarsi da un estremo all'altro della taglia, compresi i pitoni, sarà di met. 4:17 ed al difetto di met. 4:17 e fino a met. 4 gli acquirenti sono obbligati di ricevere fino al 10 per cento del loro numero; oltre il limite di met. 4 di lunghezza gli acquirenti riceveranno le taglie due per una fino a met. 2 di lunghezza;

g). L'art. 15 del Capitolato d'oneri viene modificato nel senso che gli acquirenti [sono] obbligati a ricevere per intero le taglie arcuate ad un solo senso, mentre quelle arcuate a due sensi, saranno escluse;

h). Lo sconto pel difetto delle taglie oncie 8 e sopra viene stabilito e ritenuto nel 4:50 per cento;

i). Le taglie saranno purgate mercantilmente dal tarizzo;

j). Le Ditte acquirenti si riservano il diritto di cedere a terzi tutta o parte della merce acquistata, sempre però sotto la propria responsabilità;

k). Rispondono in solido le due Ditte acquirenti degli obblighi assunti coll'atto presente, per la qual cosa, presa a calcolo la nota solvenza delle medesime, il Sindaco le solleva da ogni e qualunque altra cauzione;

l). Il presente contratto è obbligatorio per le Ditte acquirenti a tutto il giorno 22 corr. mese, all'uopo che nel frattempo venga approvato dal Consiglio comunale del Comune Superiore e dalla R. Prefettura: trascorso il suddetto tempo senza effetto, le Ditte si riterranno sciolte da ogni impegno incontrato coll'atto presente.

m). Tutte le spese del presente e conseguenti stanno a carico degli acquirenti.

Fatto in tre esemplari ad un solo effetto, venne confermato e sottoscritto.

f.to Gambelli Virginio, Sindaco.
" Luigi Toffran d'Agata.
" Nicolai
" Bortolo Lazzaris
" Giuseppe Fabbro.
" Giuseppe De Bulian.
" Massimo Coletti.
" f. Luigi Coletti fu Isidoro _ Osvaldo Tabacchi.
" Martini Bortolo, testimonio.
" Benedetto Albanio di Giuseppe, testimonio.

N. 1239.
Visto, ed approva, dietro autorizzazione del sig. Prefetto della Provincia.
Cornuda, 21 aprile 1879.
Il R. Commissario Dist.
f. P. Veyrat.

Registrato a Venezia il 6 maggio 1879, N. 3127, Vol. 44, atti privati:
Esatto lire sedicimila ottocento £ 16,800.
Il Ricevitore
Girina.

Concorda coll'originale per uso interno d'ufficio.
Il Segretario.
Uspels.



PROVINCIA DI BELLUNO

MUNICIPIO

DI

COMELICO SUPERIORE

N. 557

Risposta al foglio

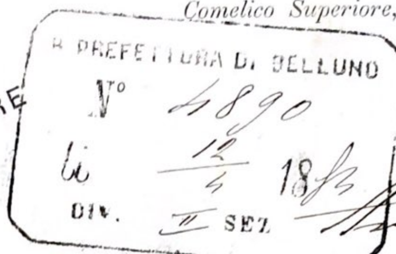
15 Marzo 1884

N. 2629 -

OGGETTO

Fluitazione taglie lungo il Digon -

Comelico Superiore, li 11 Aprile 1884



Avendo principio col giorno 15 corrente la consegna della taglia di questo Comune, prego codesta R.a Prefettura di rimettermi la Licenza per la fluitazione del Digon, avvertendo che quest'anno si rende necessario conoscere le marche di contrassegno, queste sono indicate nella mia Nota odierna N. 644. Rispetto che l'importo necessario per la licenza e per la cauzione verrà rimesso ad ogni richiesta che sarà per fare cod. R. Prefettura -

Con tutta stima

Il Sindaco

[illegible]

R. Prefettura

Belluno

2310
4505

Treviso 1883 — Tip. Nardi



CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO CENTRALE
DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO

Belluno, li 3 Aprile 1884.

N.° 971. di Protocollo

Risposta alla Nota N.° 3725.

del 26 Marzo 1884.

Oggetto

Fluitazione legnami lungo il torrente Digon, domandata dal Comune di Comelico Superiore

In esito alla nota contro distinta, accompagnasi lo schema delle condizioni alle quali proponesi vincolata la licenza al Comune di Comelico Superiore per la fluitazione legnami, da esercitarsi lungo il torrente Digon entro il mese di Maggio p. v., limitatamente al tronco dalle piazze lunghe fino all'opificio a folo Panni-lana della ditta Sacco Taz. –

Ritornasi l'istanza in attesa dell'avviso sull'emissione della licenza per norma dello scrivente nelle disposizioni da impartire al personale dipendente, nei

4340 n. Div

Alla R.
Prefettura
della Provincia
di
Belluno

N. 2629 Div 2.



PROVINCIA DI BELLUNO

LA REGIA PREFETTURA

Previene che la Ditta *Comune di Comelico Superiore* in esecuzione al prescritto dalla Legge 20 marzo 1865, (allegato F) e dell'Italico Decreto 24 novembre 1810 tutt'ora in vigore ha chiesta a questa Prefettura licenza di eseguire lungo il torrente *Digon* una condotta di *circa 13000 taglie partendo dagli stagi soliti esistenti lungo la vallata situata nella parte orientale del territorio di Comelico Superiore e di San Nicolò fino verso la Cima di fronte all'Opificio della Ditta Sacco Ing.*

e che durante il periodo di giorni *quindici* decorribili da quello della pubblicazione del presente saranno ricevute a questo Protocollo ed anche a quello dell'Autorità Comunale e Commissariale le eccezioni e pretese di chi credesse aver a risentir danno della fluitazione suddetta.

Trascorso il termine prefisso ogni reclamo verrà senz'altro respinto d'Ufficio.

Belluno, li *26 Febbrajo* 188*4*

IL PREFETTO

Colucci

Belluno, Tip. Cavessago.



CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

UFFICIO CENTRALE
DELLA
PROVINCIA DI BELLUNO

N.° 580 di Protocollo

Risposta alla Nota N.° 2452 D.2

del 20 febbrajo cor.

25

Oggetto

Domanda del Commune di Comelico Superiore per licenza fluitazione legnami lungo il torrente Digon.

Alla R. Prefettura
Prov.le
Belluno

Belluno, li 22 Febbrajo 1884.

Lungo il torrente Digon tributario del torrente Padola, il Comune di Candide e privati effettuano annualmente la condotta fluviale del legname proveniente dai rispettivi boschi situati nella parte orientale del territorio di Comelico Superiore e di S. Nicolò, a partire dagli stazi esistenti lungo quella vallata, fino verso la Cuna, di fronte all'Opificio della Ditta Lacedelli, ove le Ditte commerciali acquirenti e per esse l'impresa fluviale Masi Giuseppe riceve la merce per condurla lungo il torrente Padola e Piave ai singoli stabilimenti a sega nei Distretti di Pieve di Cadore e Longarone. –

La domanda quindi fatta dal Commune di Comelico Superiore

alla Istanza 13 Febbrajo 1884 N° 303 non ha alcuna affinità ed è affatto estranea a quella da esercitarsi lungo il Padola da Ponte Padola al Ponte di Gera, di cui la precedente Nota di quest'Ufficio 18 Febbrajo corr.te N° 493. –

Trattandosi quindi di una flutazione ordinaria indispensabile all'interesse Comunale pel cui proseguimento fu già dall'Impresa Masi domandata la concessione, il sottoscritto è di parere che codesta R. Prefettura possa accordare al Comune Petizionario la richiesta licenza, per la quale sarà da premettersi le pratiche di pubblicazione della domanda nei due Comuni di Comelico Superiore e S. Nicolò, di seguito al risultato della quale lo scrivente si riserva di proporne le relative condizioni